



Denno, 19 luglio 2010

Oggetto: **ORDINANZA N. 13/2010**

OGGETTO: DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEI CANI

IL SINDACO

Considerato come negli ultimi tempi sono pervenute molte proteste e lamentele di cittadini riguardo all'inadeguata custodia e conduzione di cani sia per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari dell'abitato, sia per quanto riguarda pericoli, danni o fastidio alla collettività;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 08/2007 con cui si era regolamentato solamente l'aspetto delle deiezioni canine;

Ravvisata la necessità di disciplinare in modo più specifico e complessivo la materia della custodia e della conduzione dei cani;

Visti gli artt. 638, 659 e 672 del Codice Penale, inerenti il danneggiamento, l'omessa custodia, il malgoverno e il maltrattamento di animali, nonché il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone;

Richiamata la Legge "quadro" 14/08/1991 n. 281 che disciplina la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, attribuendo al Comune specifici compiti in materia;

Vista la Legge 20/7/2004, n. 189 recante: "Disposizioni concernenti il maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzati";

Vista la L.P. 1-8-2003 n. 5 art. 10 che prevede si applichi nella provincia di Trento, ai fini della tutela degli animali di affezione e della prevenzione del randagismo, la succitata *legge 14 agosto 1991, n. 281*, con gli adattamenti di cui allo stesso art. 10;

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute del 3/03/2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani";

Vista la L. 24/01/1981 n. 689;

Visto il Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 di data 29.05.2007, esecutiva;

Visto l'art. 29 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;

Visto il vigente Statuto comunale con particolare riguardo all'art. 40;

DISPONE

- la revoca dell'ordinanza sindacale n. 8/2007 e di seguito,

ORDINA

1) CUSTODIA DEI CANI

a) I proprietari e i detentori di un cane devono assicurarne la custodia, devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga e a prevenire situazioni di pericolo, di disturbo alla quiete pubblica o di molestia in danno di cittadini o di altri animali.

b) E' fatto assoluto divieto di lasciare vagare liberamente i propri cani nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico.

c) Nelle aree private, i cani possono essere lasciati liberi se un'idonea recinzione impedisce qualsiasi interferenza dei medesimi con chiunque transiti su aree limitrofe adibite al pubblico transito.



COMUNE DI DENNO
PROVINCIA DI TRENTO
VIA GIOVANNI OSSANNA, 1 - C.A.P. 38010
TEL. 0461. 655523 - FAX. 0461. 655549 - C.F. 80014520227
internet: www.comune.denno.tn.it - e- mail: c.denno@comuni.infotn.it

2) CONDOTTA DEI CANI

a) I cani devono essere condotti sempre con guinzaglio di dimensioni e caratteristiche proporzionate e comunque di lunghezza non superiore a mt 1,50 quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Deve essere applicata la museruola ed il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici o mezzi pubblici di trasporto.

b) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico, nel cimitero, nei parchi pubblici o ad uso pubblico - specificatamente nel parco di Villa Montini, nel giardino di Via Dante e sul sagrato della Chiesa di S. Agnese -, nell'area sportiva di Via Ossanna e nei cortili della Scuola elementare e della Scuola media.

c) Negli spazi pubblici o aperti al pubblico (accessibili ai cani e quindi diversi da quelli di cui al punto precedente), ai conduttori di cani è fatto obbligo provvedere all'asportazione delle feci dell'animale utilizzando idoneo involucro da smaltire nei modi consentiti.

3) SANZIONI

Le violazioni di cui al punto 1) lettere a-b-c e 2) lettere a-b-c sono punite con la sanzione amministrativa da €uro 25,00 ad €uro 150,00.

Sono considerati responsabili della custodia e condotta dei cani, e quindi soggetti alle sanzioni di cui sopra, i proprietari o coloro che accettino di detenerli, a qualsiasi titolo, per il relativo periodo.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale. Contro la medesima è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per l'esatta osservanza al locale comando dei Carabinieri e al Corpo Intercomunale Polizia Locale Anaunia.

IL SINDACO

rag. Inama Fabrizio